

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE ODV
"Aisha Foundation Organizzazione di Volontariato - Ente del Terzo Settore" o, in forma abbreviata,
"Aisha Foundation ODV - ETS"

L'anno 2023, il giorno 20 del mese di aprile, alle ore 12, presso la sede sociale si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione "Aisha Foundation ODV - ETS".

I soci presenti, chiamano a presiedere la riunione il dr. Carotenuto Giulio, Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, e la dottoressa Mariangela Petruzzelli quale Segretario ed estensore del presente verbale.

Il Presidente rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Il foglio delle firme dei soci presenti rimane agli atti dell'Associazione.

Il presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117, in materia di modifiche statutarie art. 15 comma 2).

2. Varie ed eventuali.

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea dr. Carotenuto Giulio il quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117), in particolare è stato modificato l'art. 15 al comma 2, prevedendo quanto segue "Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti"; il presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

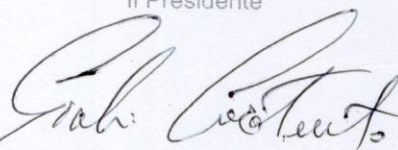
L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale.

Alle ore 13.30, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario



Il Presidente



 Agenzia Entrate		 Direzione Provinciale di Napoli Ufficio Territoriale di Napoli	
REGISTRATO AL N. <u>3/1829</u>			
MOD. 71/M add. <u>11/05/2023</u>		Data vers. <u>08/05/2023</u>	
TOTALE VERSATO € <u>428,00</u>			



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"Aisha Foundation Organizzazione di Volontariato - Ente del Terzo Settore"

Titolo I

Costituzione e scopi

Art. 1 - Denominazione e normativa applicabile

1. Ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita l'associazione denominata "Aisha Foundation Organizzazione di Volontariato - Ente del Terzo Settore".
2. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").
3. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.
4. L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 - Sede

1. L'Associazione ha sede in Castellammare di Stabia (NA) alla Via Roma n. 35.
2. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Art. 3 - Scopi

1. L'Associazione, quale espressione di solidarietà, in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, si ispira al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona.
2. L'Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma:
 - di azione volontaria;
 - di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi;
 - di mutualità;
 - di produzione o scambio di beni o servizi.
3. Scopo dell'Associazione è la promozione e protezione dei diritti dei minori - secondo la Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia - in Italia ed in ogni parte del mondo. L'Associazione opera in particolare nel settore della cooperazione in favore delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo, dell'assistenza psicologica, sociale, pedagogica e socio-sanitaria, come di ogni altra forma di assistenza e soccorso ai bambini ed ai ragazzi che vivono in condizioni disagiate o di emergenza.

L'Associazione intende creare un network di giovani impegnati ad aiutare i più vulnerabili, promuovendo un progetto sociale comprendente non solo attività di assistenza sociale e sanitaria, ma anche e soprattutto l'istruzione e la formazione di popolazioni disagiate ed in primo luogo bambini di ogni parte del mondo.

Nel pratico, l'associazione si focalizzerà principalmente sui seguenti scopi:

- i. Raggiungimento di una società in cui sussistano pari opportunità tra uomini e donne;
- ii. Assistenza sanitaria delle popolazioni;
- iii. Promozione di una società all'altezza dei portatori di handicap;
- vi. Empowerment.

Art. 4 - Attività

1. L'Associazione potrà svolgere, in via esclusiva o principale, ogni attività

utile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali ed, in particolare, svolgerà le seguenti attività:

- intraprendere qualsiasi operazione in Italia ed all'estero che di volta in volta sia ritenuta necessaria a tale fine;
- promuovere la raccolta di contributi ai fondi dell'Associazione per mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti o attraverso qualsiasi altro mezzo;
- promuovere o organizzare campagne di sensibilizzazione volte alla raccolta di fondi da destinare alle finalità istituzionali;
- costituire o partecipare alla costituzione o sovvenzionare qualsiasi associazione, istituzione o fondazione di natura caritatevole avente i suoi stessi scopi;
- negoziare, concludere e dare esecuzione a qualsiasi tipo di accordo con associazioni, istituzioni, persone fisiche e giuridiche, al fine di perseguire o contribuire alla realizzazione dei suoi scopi;
- scrivere, stampare, pubblicare, emettere e far circolare qualsiasi documento, periodico, libro, giornale, trasmissione, film, manifesto e usare qualsiasi altro mezzo di informazione;
- svolgere attività di formazione di operatori scolastici, socio-culturali, socio-sanitari e istituzionali direttamente connessa e strumentale alle finalità istituzionali, attraverso l'organizzazione di corsi, seminari e convegni e la produzione di materiale informativo, didattico ed educativo.

È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali.

2. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalla legge.

3. L'Associazione punta alla promozione:

- dell'educazione delle bambine e all'indipendenza lavorativa e/o economica delle donne ed a sostenere maternità consapevole attraverso corsi di formazione, collaborazioni con scuole ed università;
- di progetti volti a promuovere il riconoscimento come illegale delle pratiche di Mutilazione Genitale Femminile (MGF) e le connesse problematiche mediche, nonché a incentivare progetti sanitari per la cura, organizzando incontri formativi, e missioni sul campo.
- di adozioni temporanee o permanenti di minori di ogni nazione nel rispetto delle vigenti normative nazionali ed internazionali, attivando collaborazioni con le istituzioni competenti, affinché tali pratiche vengano facilitate;
- di programmi di scambio culturale e professionale a favore di minori e/o adulti per la promozione della crescita personale anche attraverso protocolli specifici con enti di formazione pubblici e privati;
- di progetti volti ad implementare l'istruzione scolastica anche secondaria superiore ed universitaria attraverso progetti di promozione della persona da sviluppare con gli enti di formazione nazionale ed internazionale, privati e pubblici.

4. Per il conseguimento degli scopi che si propone, l'associazione potrà:

- organizzare, su tutto il territorio italiano e internazionale, nel rispetto delle leggi vigenti, iniziative di ogni genere volte alla raccolta di fondi, quali: cene, spettacoli, manifestazioni culturali e sportive, manifestazioni ricreative, mercatini per la vendita di oggetti e materiali prodotti da terzi o all'associazione donati da terzi, pesche e lotterie;
- allestire, in occasione di iniziative pubbliche e/o private, banchetti per la promozione e la vendita di artigianato in genere;
- organizzare raccolte di contributi e donazioni, privati e/o pubblici: sottoscrivere protocolli e progetti finalizzati con enti pubblici o privati che abbiano come finalità relative agli scopi dell'associazione;

- costruire, anche avvalendosi di mano d'opera locale:

- a. pozzi per l'approvvigionamento di acqua ovunque ve ne sia bisogno;
- b. scuole primarie e secondarie, nonché biblioteche ovunque ve ne sia bisogno al fine di favorire l'istruzione, lo studio e la formazione dei giovani;
- c. dispensari, poliambulatori medici ed ogni altra struttura di utilità sociale, ovunque ve ne sia bisogno.

5. Per lo svolgimento delle suindicate attività, l'Associazione si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni offerte dai propri aderenti, prestazioni che non potranno essere in alcun modo retribuite, neppure dai diretti benefattori.

Per le loro prestazioni, agli aderenti potranno solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive da essi sostenute, previa esibizione di documentazione attestante le spese ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea dei soci.

6. Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione potrà possedere, gestire, prendere in locazione immobili ed altre attrezzature, sia mobili che immobili, stipulare contratti, accordi con altre associazioni, strutture e terzi in genere, sostenere l'attività di enti ad essa collegati o aventi le medesime finalità e provvedere ad ogni altro servizio che possa assicurare la migliore realizzazione dei suoi scopi, secondo quanto previsto dalla legge.

7. L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

8. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art. 5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 6 - Associati

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.

3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere

secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art. 9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle

deliberazioni degli organi sociali;

c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso; egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art. 10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Titolo IV

Organi sociali

Art. 12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- c) l'Organo di Controllo.

2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email, almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

6. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- f) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 5 (cinque), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

6. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

7. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo,

Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 21 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c. 2, del presente Statuto;

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 22 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I Consiglieri rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 23 - Organo di Controllo

1. Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può, inoltre, esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'Assemblea che approva il bilancio.

2. Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre (3) membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei Revisori Legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica tre (3) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio

Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componenti l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

3. Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Titolo V I libri sociali

Art. 24 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 25 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 26 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

Art. 27 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120

(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 28 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c. 1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art. 29 - Norme di rinvio

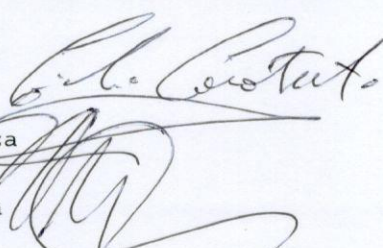
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Letto, confermato e sottoscritto in Castellammare di Stabia (NA) n. 35 28/11/2022:

Presidente: Carotenuto Giulio

Vice Presidente: Ceniccola Fiorenza

Segretario: Petruzzelli Mariangela



DELEGA IRREVOCABILE A: **CREDITO EMILIANO**

AGENZIA 15

PROV

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

FORNITURE

CODICE FISCALE 9 0 1 0 8 3 1 0 6 3 3

barrare in caso di anno d'imposta
non coincidente con anno solare

cognome, denominazione e ragione sociale

nome

DATI ANAGRAFICI AISHA FOUNDATION ODV - ETS

data di nascita _____ sesso (M o F) _____ comune (o Stato estero) di nascita _____

0101

g. cm ³	mese	g. cm ³
--------------------	------	--------------------

comune

prov. via e numero civico

DOMICILIO FISCALE**CODICE FISCALE** del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

姓名	性别	年龄	职业	住址	电话	备注
张德胜	男	45	教师	XX路XX号	XXXXXX	
李小明	男	30	学生	XX路XX号	XXXXXX	
王小红	女	25	护士	XX路XX号	XXXXXX	
赵大刚	男	50	工人	XX路XX号	XXXXXX	
孙小丽	女	35	医生	XX路XX号	XXXXXX	
周国强	男	40	农民	XX路XX号	XXXXXX	
吴小芳	女	20	学生	XX路XX号	XXXXXX	
郑大伟	男	38	工程师	XX路XX号	XXXXXX	
冯小娟	女	28	教师	XX路XX号	XXXXXX	
陈大刚	男	55	工人	XX路XX号	XXXXXX	
周小丽	女	32	医生	XX路XX号	XXXXXX	
吴国强	男	42	农民	XX路XX号	XXXXXX	
孙小芳	女	22	学生	XX路XX号	XXXXXX	
郑大伟	男	36	工程师	XX路XX号	XXXXXX	
冯小娟	女	26	教师	XX路XX号	XXXXXX	
陈大刚	男	52	工人	XX路XX号	XXXXXX	
周小丽	女	34	医生	XX路XX号	XXXXXX	
吴国强	男	44	农民	XX路XX号	XXXXXX	
孙小芳	女	24	学生	XX路XX号	XXXXXX	
郑大伟	男	39	工程师	XX路XX号	XXXXXX	
冯小娟	女	29	教师	XX路XX号	XXXXXX	
陈大刚	男	54	工人	XX路XX号	XXXXXX	
周小丽	女	36	医生	XX路XX号	XXXXXX	
吴国强	男	46	农民	XX路XX号	XXXXXX	
孙小芳	女	26	学生	XX路XX号	XXXXXX	
郑大伟	男	41	工程师	XX路XX号	XXXXXX	
冯小娟	女	31	教师	XX路XX号	XXXXXX	
陈大刚	男	56	工人	XX路XX号	XXXXXX	
周小丽	女	38	医生	XX路XX号	XXXXXX	
吴国强	男	48	农民	XX路XX号	XXXXXX	
孙小芳	女	28	学生	XX路XX号	XXXXXX	
郑大伟	男	43	工程师	XX路XX号	XXXXXX	
冯小娟	女	33	教师	XX路XX号	XXXXXX	
陈大刚	男	58	工人	XX路XX号	XXXXXX	
周小丽	女	40	医生	XX路XX号	XXXXXX	
吴国强	男	50	农民	XX路XX号	XXXXXX	
孙小芳	女	30	学生	XX路XX号	XXXXXX	
郑大伟	男	45	工程师	XX路XX号	XXXXXX	
冯小娟	女	35	教师	XX路XX号	XXXXXX	
陈大刚	男	60	工人	XX路XX号	XXXXXX	
周小丽	女	42	医生	XX路XX号	XXXXXX	
吴国强	男	52	农民	XX路XX号	XXXXXX	
孙小芳	女	32	学生	XX路XX号	XXXXXX	
郑大伟	男	47	工程师	XX路XX号	XXXXXX	
冯小娟	女	37	教师	XX路XX号	XXXXXX	
陈大刚	男	62	工人	XX路XX号	XXXXXX	
周小丽	女	44	医生	XX路XX号	XXXXXX	
吴国强	男	54	农民	XX路XX号	XXXXXX	
孙小芳	女	34	学生	XX路XX号	XXXXXX	
郑大伟	男	51	工程师	XX路XX号	XXXXXX	
冯小娟	女	41	教师	XX路XX号	XXXXXX	
陈大刚	男	64	工人	XX路XX号	XXXXXX	
周小丽	女	46	医生	XX路XX号	XXXXXX	
吴国强	男	56	农民	XX路XX号	XXXXXX	
孙小芳	女	36	学生	XX路XX号	XXXXXX	
郑大伟	男	53	工程师	XX路XX号	XXXXXX	
冯小娟	女	43	教师	XX路XX号	XXXXXX	
陈大刚	男	66	工人	XX路XX号	XXXXXX	
周小丽	女	48	医生	XX路XX号	XXXXXX	
吴国强	男	58	农民	XX路XX号	XXXXXX	
孙小芳	女	38	学生	XX路XX号	XXXXXX	
郑大伟	男	55	工程师	XX路XX号	XXXXXX	
冯小娟	女	45	教师	XX路XX号	XXXXXX	
陈大刚	男	68	工人	XX路XX号	XXXXXX	
周小丽	女	50	医生	XX路XX号	XXXXXX	
吴国强	男	60	农民	XX路XX号	XXXXXX	
孙小芳						

[illegible]

CON

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

codice regione	codice tributo	rotazione/ mese rif.	giorno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
					SALDO (E-F)
			TOTALE	E	F

TABLE 1. *Continued*

[illegible][illegible][illegible]

codice ente	codice sede	causale contributo	codice posizione	periodo di riferimento:		importi a debito versati	importi a credito compensati
				dalla mm./gg.	a mm./gg.		
TOTALE M						N	SALDO (M-N)

[illegible]

578

NAPOLI AG. L.

EURO +

428.00

**CREDITO
EMILIANO**

1990

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Pagamento effettuato con assegno: 8 MAR 2023

bancario/postale

n.75

circolare/vaglia postale

10/10/2014

cod ABI // Cassiere

CAR

DATA

DATE	TIME	TIME
08/05/2023		

3032

3406